

Legge regionale 23 maggio 2007 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2007 al 28/03/2012

Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani.

Art. 10

(Forum regionale dei giovani)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia istituisce il Forum regionale dei giovani che realizza il coordinamento e la collaborazione tra Forum provinciali e locali, enti locali, altri enti pubblici, associazioni, organizzazioni, enti privati senza fini di lucro e aggregazioni giovanili di cui all'articolo 2, comma 1, operanti nel Friuli Venezia Giulia.
2. Il Forum regionale dei giovani ha funzioni propositive, consultive e di verifica.
3. Il Forum regionale dei giovani formula alla Giunta regionale proposte per:
 - a) il raccordo con soggetti attivi nelle politiche giovanili operanti nelle altre regioni, a livello europeo ed extra europeo;
 - b) la diffusione, tramite il portale dei giovani e altri mezzi idonei, delle informazioni relative all'attività del Forum regionale dei giovani, delle proposte avanzate dalle istituzioni in ambito regionale, nazionale, europeo e dalle loro interconnessioni, dell'offerta culturale, associativa, ricreativa, aggregativa, sportiva e religiosa nel settore giovanile, e dei dati relativi al mondo giovanile;
 - c) le indagini sulla condizione giovanile affidate all'Osservatorio sulla condizione giovanile;
 - d) i criteri per la selezione dei progetti di sostegno alle iniziative giovanili e i relativi strumenti di monitoraggio e verifica;
 - e) il Piano triennale per le politiche giovanili.
4. Il Forum regionale dei giovani esprime pareri alla Giunta regionale in merito:
 - a) al Piano triennale per le politiche giovanili adottato;

b) al regolamento di cui all'articolo 15, comma 4.

5. Il Forum regionale dei giovani esprime le linee di indirizzo sull'impostazione generale e sui contenuti del portale dei giovani.

6. Il Forum regionale dei giovani convoca e partecipa alle Assemblee provinciali e alla Conferenza regionale.